



Impianti di interesse strategico nazionale D.L. 2/2023 / A.C. 908

Dossier n° 13 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
23 febbraio 2023

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	908
D.L.	2/2023
Titolo:	Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	11
testo originario:	10
testo approvato dal Senato:	11
Date:	
emanazione:	5 gennaio 2023
pubblicazione in G.U.:	5 gennaio 2023
presentazione:	5 gennaio 2023
assegnazione:	10 gennaio 2023
scadenza:	6 marzo 2023
Commissione competente :	X Attività produttive
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato al Senato della Repubblica per la conversione in legge; originariamente formato da 10 articoli suddivisi in 11 commi, dopo la lettura presso il Senato consta di **11 articoli** suddivisi in **15 commi**.

L'articolo 1, comma 1, nel testo modificato dal Senato, precisa che le operazioni di rafforzamento patrimoniale volte ad assicurare la continuità produttiva dell'**impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A.**, previste dall'[articolo 1 del decreto legge n. 142 del 2019](#), che **Invitalia** è autorizzata includono, oltre alla **sottoscrizione di aumenti di capitale sociale**, l'erogazione di **finanziamenti in conto soci** convertibili in aumenti di capitale sociale su richiesta di Invitalia. Viene poi specificato che tali operazioni devono essere effettuate secondo logiche, criteri e condizioni di mercato e che possono intervenire anche dopo il 2022 e anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico. Al successivo **comma 1-bis, introdotto al Senato**, sono posticipati i termini per il **versamento all'erario dei diritti di regia** da parte delle imprese alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota di finanziamento concesso ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, lettera a\), della legge n. 808 del 1985](#), per la partecipazione ai progetti internazionali nel settore aeronautico. La norma stabilisce che i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati siano effettuati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 invece che dall'anno 2023.

L'articolo 2 interviene sulla **procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi** ai sensi del [D.L. n. 347/2003](#), prevedendo che – per le imprese che gestiscono uno o più **stabilimenti di interesse strategico nazionale** non quotate – l'ammissione immediata alla procedura possa avvenire su istanza del **socio pubblico detentore di almeno il 30 per cento delle quote societarie**, qualora questi abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti per l'accesso e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare l'istanza nei quindici giorni successivi.

L'articolo 3, modificato dal Senato, incide sui **criteri per la liquidazione del compenso spettante ai commissari straordinari delle grandi imprese in stato di insolvenza**. Prevede, in particolare, che la quota del compenso remunerativa dell'attività gestionale sia riconosciuta solo se la gestione commissariale sia caratterizzata almeno dal **pareggio tra ricavi e costi**, al netto dei costi riferiti agli adempimenti previsti dal [D.Lgs. n. 270/1999](#) e alle spese legali. Inoltre, condiziona il riconoscimento del 25 per cento del

compenso spettante ai commissari alla **verifica del raggiungimento di specifici obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità**. Si prevede, poi, la corresponsione di acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa. **Una modifica approvata al Senato** prevede un aumento del 10 per cento del compenso per i commissari straordinari nel caso di **ritorno in bonis dell'imprenditore** in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo e la sua riduzione del 10 per cento in caso di chiusura dell'esercizio di impresa dopo tre anni (quattro in caso di grandi imprese a cui si applica il D.L. n. 347/2003) dall'apertura dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 4 prevede che, per la **liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziari**, nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il [decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270](#) sull'amministrazione straordinaria, il giudice debba osservare un **teito massimo di 500.000 euro** anche in caso di incarico collegiale.

L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina del **comitato di sorveglianza** nominato nell'ambito della **procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza**. In particolare, viene introdotto un termine di tre anni alla **durata del mandato dei membri del comitato** (rinnovabile sino all'estinzione della procedura) e, per i membri nominati in qualità di esperti, il **limite al cumulo degli incarichi**, per cui possono essere nominati solo coloro che non risultino già membri di un comitato. I soggetti già nominati, senza fissazione della durata della carica, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Viene inoltre previsto che, entro novanta giorni da tale data, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, siano disciplinate le modalità di funzionamento del comitato.

L'articolo 5 reca **modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231** sulla **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni**. La novella, **modificata al Senato**, circoscrive i casi e gli effetti dell'applicazione delle **sanzioni interdittive**, delle **misure cautelari interdittive** e del **sequestro preventivo** per consentire comunque la prosecuzione dell'attività delle imprese di interesse strategico nazionale.

L'articolo 6 integra l'**articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale**, di cui al [D.Lgs. n. 271/1989](#), specificando che in caso di **sequestro di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'[art. 1 del decreto-legge n. 207 del 2012](#), il giudice disponga la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un **amministratore giudiziario** o affidandola, se l'impresa è ammessa all'amministrazione straordinaria, al **commissario già nominato**. Precisa poi che, ove necessario per realizzare un bilanciamento tra esigenze di continuità dell'attività produttiva e altri interessi rilevanti, il giudice detti le prescrizioni necessarie, tenendo conto dei provvedimenti amministrativi adottati dalle competenti autorità.

L'articolo 7 prevede che chiunque agisca al fine di **dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale**, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

L'articolo 8 dispone che continuino ad applicarsi per tutto il periodo di vigenza del **Piano Ambientale** approvato con il D.P.C.M. 14 marzo 2014, le norme di cui all'[articolo 2, comma 6, del D.L. n. 1/2015](#), secondo le quali l'osservanza del predetto Piano equivale all'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione ai fini dell'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale e le condotte poste in essere in base al medesimo Piano **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi delegati**.

L'articolo 9 reca la **clausola di neutralità finanziaria** del provvedimento, prevedendo che le disposizioni del decreto legge non debbano comportare costi aggiuntivi a carico della finanza pubblica. All'attuazione delle misure previste dal decreto si provvede, pertanto, con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

L'articolo 10 dispone che il decreto legge **entri in vigore** il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni ed altri requisiti previsti dalla

legislazione vigente

Il provvedimento, originariamente composto da 10 articoli per un totale di 11 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 12 articoli, per un totale di 17 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla **ratio unitaria** di adottare misure per l'ex-Ilva e misure, anche di carattere processuale e procedimentale, per la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di carattere strategico nazionale; al riguardo, *si valuti l'opportunità di approfondire* la riconducibilità alla **ratio** sopra richiamata delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis (interventi per il settore aeronautico); all'articolo 1-bis (interventi per le situazioni di crisi industriale complessa, con particolare riferimento alla Regione Sicilia) e all'articolo 4-bis (norme di carattere generale relative al comitato di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza).

Con riferimento al rispetto del requisito **dell'immediata applicazione** delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 17 commi, uno richiede l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare è prevista l'adozione di un decreto ministeriale.